

N. 02346/2014 REG.PROV.COLL.

N. 13001/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 13001 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ico Informatica e Comunicazioni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Filiè, con domicilio eletto presso Massimo Filiè in Roma, via Scipio Slataper, 9;

contro

Lait - Lazio Innovazione Tecnologica Spa e Regione Lazio, rappresentate e difese dall'avv. Fiammetta Fusco, domiciliate in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

della determina regionale n. 152 del 30.10.2013 (prot. 152/2013) di Lait S.p.a., recante la decadenza della ricorrente dall'aggiudicazione definitiva della procedura di acquisizione in economia per la realizzazione del sistema informativo strutture ricettive Lazio (cig:4812973ef3),

e per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Lait SpA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

La ricorrente ha impugnato la det. di LAit S.p.A. n. 152 del 30.10.2013, con la quale è stata disposta la decadenza dall'aggiudicazione definitiva della procedura in economia avente ad oggetto la realizzazione del sistema informativo

strutture ricettive del Lazio, per accertata insussistenza del requisito di regolarità contributiva di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 16/2006.

La ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio e con successiva memoria recante motivi aggiunti, ha rilevato che: - al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, si trovava in una situazione di regolarità contributiva (cfr. DURC n. 22268705 rilasciato il 18.12.2012), ma, prima dell'aggiudicazione definitiva, ha avuto un momento di difficoltà (anche a causa di crediti nei confronti di LAit SpA, che la debitrice non ha provveduto a pagare tempestivamente) che, tuttavia, è stato superato (cfr. DURC n. 26544745 del 26.09.2013, precedente alla comunicazione del 7.10.2013 di avvio del procedimento di decadenza dall'aggiudicazione); - ai sensi dell'art. 7 del DM 24.10.2007 e dell'art. 31 del DL n. 69/2013, la Società avrebbe dovuto ricevere un invito (che non ha ricevuto) finalizzato a regolarizzare la propria posizione; - alla luce di tali disposizioni, la Stazione appaltante, ex art. 46, co. 1, del d.lgs. n. 163/2006, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti; - tali circostanze sono state rappresentate, ex art. 10 l.n. 241/90, dalla Società ricorrente a LAit SpA, evidenziando la sopravvenuta regolarizzazione contributiva ma la Stazione appaltante, anziché prenderle in considerazione e ritenere superata la momentanea irregolarità contributiva, ha dichiarato la decadenza dall'aggiudicazione: - il provvedimento impugnato risulta carente sotto il profilo motivazionale e viziato illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, considerata l'insussistenza della situazione di irregolarità contributiva contestata dalla Stazione appaltante; - alla luce delle circostanze indicate, la violazione contributiva contestata non può ritenersi 'grave e definitivamente accertata', come richiesto dall'art. 38, co. 2, d.lgs. n. 263/2006 e, comunque, in relazione a tale aspetto, l'interessata ha chiesto di sollevare questione pregiudiziale comunitaria, ex art. 267 TFUE, richiamando i principi di cui agli artt. 46 e 56 TFUE.

La Regione Lazio e LAit SpA, con memoria depositata il 27.1.2014, hanno contestato le censure di parte ricorrente, affermando la correttezza dell'operato della Stazione appaltante.

A sostegno delle proprie ragioni, LAit SpA ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono fondate per le ragioni di seguito indicate.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in quanto è stato accertato che, a causa del mancato versamento di contributi INPS e INAIL, non era stato rilasciato il DURC della Società.

Dagli atti di causa risulta, però, confermato quanto rappresentato dalla ricorrente circa il fatto che, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (cfr. DURC n. 22268705 rilasciato il 18.12.2012), che al momento degli accertamenti che hanno seguito l'aggiudicazione definitiva (cfr. DURC n. 26544745 del 26.09.2013), la Società si trovava in una situazione di regolarità contributiva.

Solo nella fase anteriore all'aggiudicazione definitiva la Società ha avuto un momento di difficoltà, che addebita al fatto di non aver potuto riscuotere i crediti vantati nei confronti di LAit SpA.

In tale momento si colloca il mancato rilascio del DURC, posto a base del provvedimento impugnato, rispetto al quale risulta, però, omesso l'avviso ex art. 7 del DM 24.10.2007, con il quale l'interessata avrebbe dovuto essere edotta dell'opportunità di regolarizzare la propria posizione.

Ciò va considerato unitamente al rilascio del DURC n. 26544745 del 26.09.2013 (di data antecedente alla comunicazione del 7.10.2013 di avvio del procedimento di decadenza dall'aggiudicazione), da cui risulta che era stata superata la momentanea situazione di difficoltà della Società legata, tra l'altro, alla mancata riscossione di crediti vantati proprio nei confronti della Stazione appaltante per euro 144.790,23 (circostanza non contestata in giudizio).

Va aggiunto che è vero quanto rappresentato dalle parti resistenti circa il fatto che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 6, co. 3, del DPR n. 207/2010, deve ritenersi indispensabile acquisire un DURC ai fini dell'aggiudicazione definitiva, ma va considerato, anche alla luce delle descritte circostanze del caso concreto, che alla Stazione appaltante, nel corso del sub procedimento di decadenza, è stato fornito il DURC n. 26544745 del 26.09.2013 (di recante addirittura una data anteriore alla comunicazione del 7.10.2013 di avvio del procedimento di decadenza) utile per ritenere correttamente aggiudicata la procedura selettiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

L'accoglimento della domanda di annullamento ed i conseguenti obblighi dell'Amministrazione consenti, consentono di disattendere la domanda di risarcimento danni.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare

le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione;
- compensa tra le parti in causa le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)